



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2026

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	3
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	5
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE	5
ART. 9 - LIMITAZIONE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	5
ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI GESTIONE	5
ART. 11 - PIANO FINANZIARIO	6
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	6
ART. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	6
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	6
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	7
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	7
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
ART. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	8
ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO	8
ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	9
ART. 21 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 22 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 23 - RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO.....	10
ART. 24 – (ABROGATO).....	10
ART. 25 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	10
ART. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
ART. 27 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	11
ART. 28 - RISCOSSIONE.....	12
Art. 29 - IMPORTI MINIMI	13
ART. 30 - RIMBORSI.....	13
ART. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	13
ART. 32 - SANZIONI	14
ART. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	14
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ALLEGATO A.....	15

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013 il Comune adotta il Regolamento sulla tassa sui rifiuti (TARI) stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 667 della Legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo purché non operative.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici arete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) le soffitte e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi limitatamente alla porta del locale con altezza inferiore o uguale a 150 cm nel quale non sia possibile la permanenza;
 - h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - j) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 del comma 647 della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.

ART. 9 - LIMITAZIONE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Non sono soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall'ufficio Tributi del Comune, sulla base della disciplina contenuta nel "Regolamento comunale di igiene urbana".

ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI GESTIONE

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Metodo Tariffario.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente all'interno del piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif e successive modifiche intervenute.
4. (Abrogato).

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. Il Piano Finanziario definisce annualmente i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Viene redatto dai soggetti gestori del servizio, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente secondo quanto stabilito dal Metodo Tariffario pro tempore vigente.
2. (Abrogato)

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

ART. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione od il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione od il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al successivo articolo 27.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, di regola, si considera cessata l'utenza alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, DPR n. 158/1999. Si specifica che per le pertinenze verrà applicato il coefficiente corrispondente an. 2 componenti. Le superfici dei locali ove si producono rifiuti diversi dagli urbani o che abbiano una altezza inferiore a 150 m, non verranno assoggettate al tributo anche qualora si tratti di superfici accessorie ai locali principali.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del DPR n. 158/1999. La tariffa variabile non si applica alle pertinenze.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche la decorrenza per la determinazione della pretesa tributaria in riferimento al numero degli occupanti è stabilito tendo conto del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero se l'iscrizione è successiva dalla data di iscrizione.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno, come ad es. badanti, colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo ecc., per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone residenti e non residenti sul territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari a n. 2 (due) componenti il nucleo familiare.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alle superfici imponibili le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del DPR n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee indicate all'Allegato A, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile oggettivamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle

attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. Le utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche assolvono l'obbligo della dichiarazione con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 27 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica il tributo provinciale di cui all'art. 20. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi quelli tenuti al pagamento del tributo giornaliero, si applica il del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 21 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. È prevista l'applicazione di agevolazioni pari al 30% sulle tariffe TARI per le utenze domestiche neiseguenticasì:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od uso limitato e discontinuo;
 - nel caso di case sfitte.
2. Le utenze domestiche ad uso abitativo ove si pratica un sistema di compostaggio aerobico della frazione organica hanno diritto ad una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa.

La riduzione è riconosciuta esclusivamente a seguito di presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter (o di alternativa modalità di esecuzione della pratica), che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune.

Per l'anno in corso l'istanza deve essere stata presentata prima della data di approvazione del presente Regolamento e produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per le successive annualità, l'istanza produce i propri effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno seguente, salvo che intercorrano modifiche delle circostanze inizialmente dichiarate: in tale ultimo caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per godere della suddetta riduzione, verrà recuperata la quota di tariffa indebitamente ridotta.

Per beneficiare della riduzione è necessario indicare puntualmente, nel modulo sopra citato, i riferimenti catastali in cui insiste la compostiera o altro sistema di compostaggio.

La pratica del compostaggio non deve provocare in modo apprezzabile diffusione di odori molesti per non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 22 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, per tutte le attività produttive presenti sul territorio. È prevista un'ulteriore agevolazione pari al 20% per le categorie che risultano particolarmente svantaggiate quali i bar, botteghe e laboratori di fabbro e falegname e nei casi di plurilicenze alimentari e/o miste
2. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, a norma dell'art. 1, comma 66o della Legge n. 147/2013.

ART. 23 - RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO

1. Il tributo TARI non è dovuto per intero per le case di montagna in quanto il Comune di Lovero non prevede per esse alcun servizio pubblico.¹

ART. 24 – (ABROGATO)

ART. 25 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo² all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota relativa alla tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque

dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacità.

4. (Abrogato)

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. (Abrogato)

ART. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 27 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune entro 60 giorni dalla data dell'evento di variazione della detenzione o del possesso, la dichiarazione redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico ed indirizzo mail;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali con allegata planimetria catastale;

- d) Numero degli occupanti i locali
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenzenon domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, il recapito telefonico ed indirizzo mail;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso (attività svolta) dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne con allegata planimetria catastale;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

ART. 28 – RISCOSSIONE

1. Le modalità di calcolo delle rate, il numero e le relative scadenze sono stabilite annualmente dal Comune mediante delibera adottata ai sensi del precedente art. 12.

2. Gli avvisi di pagamento in forma "bonaria" contengono tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e della Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif e sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi.

4. La TARI è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una rateizzazione per il versamento ordinario del tributo dovuto:

a) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che possiedono una attestazione ISEE uguale o inferiore ad € 15.000,00.

b) Ditte che attestino con idonea documentazione di trovarsi in situazioni di difficoltà economica.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento.

Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

Art. 29 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo in via ordinaria, per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta, incluso tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00. Tale disposizione non si applica altresì, qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 30 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ad € 12,00.

ART. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione ovvero la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere presentati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento, emesso a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 - SANZIONI

1. Per le sanzioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 695-696-697-698-699 della Legge 27/12/2013 n. 147.
2. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

ART. 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche - *Comuni inferiori a 5.000 abitanti*

Cat.	attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (aree scoperte e depositi ed.)
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Studi professionali, banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

Sostituita la cat. 3) stabilimenti balneari non presenti sul territorio.